

Al Comune di Bisceglie
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Al Comune di Brindisi
servizisociali@pec.comune.brindisi.it

Al Comune di Carapelle
protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it

Al Comune di Carpino
protocollo@pec.comune.carpino.fg.it

Al Comune di Castelguglielmo
protocollo.comune.castelguglielmo.ro@pecveneto.it

Al Comune di Castel Volturno
lavoripubblici@pec.comune.castelvolturno.ce.it

Al Comune di Corigliano-Rossano
protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

Al Comune di Eboli
protocollo.eboli@legalmail.it

Al Comune di Pescara
protocollo@pec.pescara.comune.it

Al Comune di Saluzzo
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

Al Comune di Siracusa
operepubbliche@comune.siracusa.legalmail.it

Oggetto: disposizioni in materia di documentazione antimafia ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159

Al fine di garantire uniformità applicativa, correttezza procedurale e pieno rispetto della normativa antimafia, anche in relazione agli interventi finanziati con risorse pubbliche, incluse quelle afferenti al PNRR, con la presente si richiama l'attenzione sull'obbligo di applicazione delle disposizioni in materia

di documentazione antimafia previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), da osservare in occasione dell'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. Ambito di applicazione e soglia di rilevanza

Ai sensi dell'**art. 83, comma 1, del d.lgs. 159/2011**, le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire la documentazione antimafia **prima della stipula, approvazione o autorizzazione** di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

L'obbligo **non si applica** per i provvedimenti, gli atti e i contratti di valore **complessivo non superiore a € 150.000**, come previsto dal **comma 3, lett. e)** del medesimo articolo.

Pertanto, per **affidamenti di importo superiore a € 150.000**, è **obbligatoria** l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

2. Tipologia di documentazione antimafia

La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67; l'informazione prevede anche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Per Contratti e Contributi relativi ad importi al di sotto di € 150.000,00 (al lordo di IVA) non è richiesto alcun adempimento.

L'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, deve essere acquisita prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del medesimo decreto.

3. Soggetti da sottoporre a verifica antimafia

Si richiama l'obbligo di richiedere l'informazione antimafia **per tutti i soggetti individuati dall'art. 85 d. lgs. 159/2011**, in relazione alla forma di partecipazione dell'operatore economico.

a) Impresa singola

- titolare (per impresa individuale);
- direttore tecnico, ove previsto.

b) Società di capitali / cooperative

- legale rappresentante;
- tutti i componenti dell'organo di amministrazione;
- direttore tecnico;

- socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro;
- soci o consorziati con partecipazione superiore al 10%, ovvero soggetti con patti parasociali rilevanti (art. 85, comma 2, lett. b e c).

c) Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)

Ai sensi dell'art. 85, comma 2, lett. h):

- **tutte le imprese componenti il RTI** (mandataria e mandanti);
- per ciascuna impresa: i soggetti rilevanti indicati alle lettere precedenti (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, soci rilevanti).

d) Consorzi (compresi i consorzi stabili)

Ai sensi dell'art. 85, comma 2, lett. b e d):

- consorzio (legale rappresentante, amministratori, direttore tecnico);
- **imprese consorziate esecutrici** del contratto;
- soggetti rilevanti delle imprese consorziate esecutrici;
- consorziati per conto dei quali il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Si evidenzia che **non è sufficiente** la verifica antimafia sul solo consorzio, qualora l'esecuzione sia affidata a una o più imprese consorziate; in tal caso la verifica antimafia deve essere estesa anche alle imprese consorziate esecutrici.

4. Tempistiche e modalità

La richiesta di informazione antimafia:

- deve essere effettuata **al momento dell'aggiudicazione**, ovvero **prima della stipula del contratto** (art. 91, comma 3);
- avviene esclusivamente tramite **BDNA**;
- costituisce **condizione per la stipula** del contratto.

5. Subappalti

In caso siano previsti subappalti con importo superiore a 150.000 € la richiesta dell'**informazione** antimafia è prevista anche per il subappaltatore (art. 83. comma 1, e art 91, comma 1, lettera c), d. lgs. 159/2011).

6. Responsabilità della Stazione Appaltante

Si richiama l'attenzione sul fatto che:

- il frazionamento artificioso degli affidamenti al fine di eludere la soglia di € 150.000 è **vietato** (art. 91, comma 2);
- l'omessa acquisizione della documentazione antimafia nei casi obbligatori comporta l'illegittimità degli atti consequenti.

7. Esito della verifica antimafia e conseguenze procedurali

L'esito dell'informazione antimafia, acquisita ai sensi degli articoli 91 e 92 del d.lgs. 159/2011, costituisce presupposto necessario per la stipula del contratto.

- In presenza di **esito liberatorio**, la stazione appaltante può procedere alla stipula o all'autorizzazione dell'affidamento.
- In **caso di informazione antimafia interdittiva**, è fatto divieto di stipulare, approvare o autorizzare il contratto, nonché di proseguire i rapporti contrattuali in essere, ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94 del d.lgs. 159/2011.
- Qualora **l'esito della richiesta non sia ancora disponibile**, è possibile procedere alla stipula qualora ricorrono i casi e con le modalità previste dall'articolo 92, comma 3¹, restando comunque subordinata all'esito positivo della verifica.

L'adozione di atti in assenza della prescritta documentazione antimafia, nei casi in cui essa sia obbligatoria, comporta l'illegittimità degli atti consequenti.

Il Direttore Generale

*Dott. Augusto Santori**

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s. m. i.*

¹ Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, Decoro il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite..



Struttura Commissariale
per il superamento degli insediamenti abusivi
per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Via San Nicola Da Tolentino n 1.
00187 Roma
Tel: +390646835320

Pec: commissariostraordinariocsла@pec.lavoro.gov.it
Mail: ASantori@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it